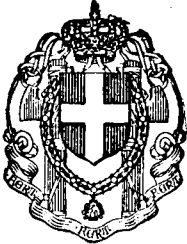


Conto corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Venerdì, 9 novembre 1934 - ANNO XIII

Numero 263

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	.63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1763.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e delle analisi dei formaggi Pag. 5138

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1764.

Nuovo elenco di industrie sottoposte al regime della preventiva autorizzazione, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, nonché alcune modifiche all'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590 Pag. 5142

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1765.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Rete ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo-Cremona-Rovato-Iseo Pag. 5143

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1766.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Trieste Pag. 5143

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1767.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Bari Pag. 5143

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1768.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie provinciali di Mantova Pag. 5143

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1769.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società Lariana di navigazione sul lago di Como Pag. 5143

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Autorizzazione all'Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma a costruire ed esercitare una nuova linea tramviaria urbana Pag. 5143

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934.

Ricostituzione del Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia Pag. 5144

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Autorizzazione a gestire magazzini generali in San Germano Vercellese Pag. 5144

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 5144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite Pag. 5152

Avviso di rettifica Pag. 5152

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del Borgo Sottano in provincia di Cuneo Pag. 5152

Ministero degli affari esteri: Convenzione italo-australiana per lo scambio dei vaglia postali Pag. 5152

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1763.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e delle analisi dei formaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e di analisi dei formaggi, con protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulato in Roma il 26 aprile 1934.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, avrà effetto nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 10 della Convenzione di cui all'art. 1.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 9. — MANCINI.

Convention internationale pour l'unification des méthodes de prélèvement des échantillons et d'analyse des fromages.

ROME 26 AVRIL 1934

Le Président du Reich Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Le Président de la République Française; Le Président de la République Hellé-

nique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Altesse le Bey de Tunis; Sa Majesté le Roi de Suède; Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Le Président de la République Tchecoslovaque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie;

Ayant jugé qu'il est désirable d'unifier les méthodes de prélèvement des échantillons et d'analyse des fromages, dans le but d'éliminer, et, le cas échéant, d'aplanir les contestations susceptibles de se produire dans le commerce international et ayant reconnu l'utilité d'une collaboration plus étroite à cette fin, ont décidé de conclure une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

Le prof. Dr. ANTON FEHR, Ancien Ministre;

Le Dr. KARL AUGUST WEGENER, Conseiller supérieur du Gouvernement.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. PIERRE WATERS, Directeur général au Ministère de l'Agriculture.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. HUBERT WICHELD, Conseiller de la Légation de Danemark à Rome.

Le Président de la République Française:

M. LOUIS DOR, Membre de l'Académie d'Agriculture de France, Délégué de la France et des Colonies françaises, Vice-Président du Comité permanent de l'Institut international d'Agriculture.

M. EUGÈNE VITOUX, Directeur adjoint du Laboratoire central du Ministère de l'Agriculture.

Le Président de la République Hellénique:

Son Excellence M. PIERRE METANAS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Hellénique près S. M. le Roi d'Italie.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. TIBOR DE PECHY, Conseiller au Ministère Royal de l'Agriculture;

M. IVAN MESTERKOVITS, Inspecteur supérieur de l'Agriculture.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Dr. GUIDO SEGRE, Consul Général de S. M. le Roi d'Italie, Chef de Bureau à la Direction générale des Affaires Economiques du Ministère Royal des Affaires Etrangères;

Le Prof. BARTOLO MAYMONE, Directeur de la Station royale de Zootechnie de Rome;

Le Prof. GIULIO DALLA TORRE, Directeur de la Station royale de Fromagerie de Caserte.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. JOHANNES IGENS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Norvège près S. M. le Roi d'Italie.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. A. J. SWAVING, Conseiller du Ministère des Affaires économiques;

M. J. J. L. VAN RIJN, Délégué des Pays-Bas au Comité permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Son Altesse le Bey de Tunis :

M. LOUIS-DOP, précité;

M. EUGÈNE VITOUX, précité.

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. BO HENRIK VON STOCKENSTROEM, Ancien Ministre, Président de l'Association nationale suédoise de Laiterie.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse :

Le Prof. Dr. ROBERT BURRI, Directeur de l'Etablissement d'industrie laitière et de bactériologie de Liebefeld;

M. le Dr. GUIDO KOESTLER, Adjoint à l'Etablissement d'industrie laitière et de bactériologie de Liebefeld.

Le Président de la République Tchécoslovaque :

Son Excellence M. FRANTISEK CHVALKOVSKY, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque près S. M. le Roi d'Italie;

M. JAROSLAV DVORAK, Conseiller supérieur au Ministère de l'Agriculture.

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie :

Le Dr. LLUDEVIT PROHASKA, Directeur de la Section de Zootechnie du Ministère de l'Agriculture.

Lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à Rome, au siège de l'Institut international d'Agriculture, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1.

En vue d'assurer l'application des principes fixés par les articles 2 et 3 ci-après, les Parties contractantes s'engagent à introduire dans leur réglementation des prescriptions sur la prise d'échantillons et l'examen chimique des fromages (humidité et matière grasse), applicables en cas de contestations qui pourraient surgir dans le commerce international.

Art. 2.

Le prélèvement d'échantillons devra être exécuté en tenant compte de l'espèce du fromage, de sa grosseur et de la consistance de la pâte. Les échantillons devront représenter aussi fidèlement que possible chaque partie consommable du fromage et être prélevés en conformité des prescriptions de l'Annexe A de la présente Convention.

En ce qui concerne les modifications ultérieures, la Commission prévue à l'article 7 ci-après, tenant compte des renseignements transmis par les Gouvernements, établira une notice déterminant les règles nouvelles suivant lesquelles devront obligatoirement s'effectuer les prélèvements des échantillons.

Art. 3.

L'examen chimique devra être opéré, en ce qui concerne le dosage de l'humidité et la détermination de la matière grasse, en suivant les méthodes indiquées dans l'Annexe B de la présente Convention.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent seront applicables en cas de modification des méthodes prescrites dans l'Annexe B.

Art. 4.

En cas de contestation sur l'interprétation des clauses de la présente Convention ou de difficultés d'ordre pratique pour son application, l'une des Parties intéressées pourra, d'accord avec l'autre Partie, demander à l'Institut international

d'Agriculture de procéder à un essai de conciliation et recourir en dernière instance à la Cour permanente de Justice internationale, après avoir épuisé tous les moyens d'entente.

A l'effet de l'essai de conciliation, un Comité dans lequel les Etats intéressés et l'Institut international d'Agriculture désigneront chacun un expert, examinera le différend, en tenant compte de tous documents et éléments probatoires utiles. Ce comité déposera son rapport, que l'Institut international d'Agriculture notifiera à chacun des Pays intéressés, toute liberté d'action ultérieure des Gouvernements étant réservée.

Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en commun les frais de la mission confiée aux experts.

Art. 5.

Les Pays qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

L'adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement italien et par celui-ci aux Pays contractants ainsi qu'à l'Institut international d'Agriculture.

Art. 6.

Tout Pays contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement italien que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Territoires sous mandat, Territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous Territoires sous sa suzeraineté. La Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

Art. 7.

Le Pays contractant qui, hors les cas prévus aux articles 2 et 3, voudra apporter une modification au texte des Annexes A ou B de la présente Convention, devra en donner communication à l'Institut international d'Agriculture.

Ce dernier soumettra le texte des modifications demandées à l'approbation d'une Commission de cinq experts, désignés par lui après consultation des Gouvernements des Etats contractants sur les personnalités appelées à en faire partie. Les membres de cette Commission seront renouvelés tous les trois ans. Elle entendra un expert désigné par le Gouvernement qui demande la modification.

Dans le cas où les modifications demandées seraient approuvées par ladite Commission, l'Institut portera ce résultat à la connaissance des Pays contractants, en les invitant à donner leur adhésion dans le délai de six mois. A l'expiration de cette période, les Pays contractants qui n'auront pas répondu seront considérés comme acceptants.

La modification entrera en vigueur six mois après la date de la lettre par laquelle l'Institut international d'Agriculture aura communiqué aux Pays contractants l'adhésion unanime à la modification proposée, telle qu'elle résulte de l'application du paragraphe ci-dessus.

Art. 8.

Le Pays contractant qui voudra dénoncer la présente Convention, soit pour la totalité de ses territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions, ou Territoires visés à l'art. 6 devra le notifier au Gouvernement italien, qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérents et l'Institut international d'Agriculture, en leur faisant connaître la date à laquelle il a reçu cette dénonciation.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard du Pays qui l'aura notifiée ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l'acte de dénonciation, et cela seulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement italien.

Art. 9.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement italien.

Avis de chaque ratification sera donné par le Gouvernement italien aux autres Pays contractants ainsi qu'à l'Institut international d'Agriculture.

Art. 10.

Chaque Pays aura la faculté de déclarer, au moment du dépôt de sa ratification, qu'il subordonne la mise en vigueur de la présente Convention, en ce qui le concerne, à l'application de la Convention de la part de certains Pays nommément désignés.

La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée au moins par trois Pays souverains, inconditionnellement ou sous des conditions qui se sont réalisées.

Dans ce cas, l'entrée en vigueur commencera six mois après la date du dépôt de la troisième ratification.

Pour tous les autres Pays ratifiants ou adhérents la Convention entrera en vigueur dans un délai de six mois, au fur et à mesure du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 26 avril mil neuf cent trente-quatre, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays signataire de la présente Convention.

Pour l'Allemagne:

Dr. ANTON FEHR, *a. r.*

Dr. KARL AUGUST WEGENER, *a. r.*

Pour la Belgique:

WAUTERS.

Pour le Danemark:

H. WICHFELD, *a. r.*

Pour la France:

L. D., *a. r.*

E. V., *a. r.*

Pour la Grèce:

P. METAXAS, *a. r.*

Pour la Hongrie:

MESTERKOVITS.

TIBOR DE PECHY.

Pour l'Italie:

GUIDO SEGRE.

BARTOLO MAYMONE.

GIULIO DALLA TORRE.

Pour la Norvège:

J. IRGENS, *a. r.*

Pour les Pays-Bas:

A. J. SWAVING.

J. J. L. VAN RIJN.

Pour la Tunisie:

L. D., *a. r.*

E. V., *a. r.*

Pour la Suède:

B. v. STOCKENSTROEM, *a. r.*

Pour la Suisse:

Dr. ROB. BURRI.

Pour la Tchécoslovaquie:

CHVALKOVSKY, *a. r.*

J. DVORAK, *a. r.*

Pour la Yougoslavie:

Dr. L. PROHASKA, *a. r.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:

SEVICH.

ANNEXE A.

Prélèvement d'échantillons.

Le prélèvement d'échantillons de fromages sera effectué en tenant compte des distinctions suivantes:

I. — Fromages, dont les échantillons peuvent être prélevés:

a) au moyen d'une sonde;

b) en découpant un secteur.

Observations:

a) En général, pour les petits fromages, il est préférable de tailler un secteur au lieu de recourir à la sonde. Celle-ci sera appliquée si l'âge du fromage dépasse au moins un mois.

Pour le prélèvement d'échantillons qui nécessitent une sonde on la choisira suivant les dimensions du fromage.

1) la sonde traversera, à une distance de 10 à 20 cm. du bord du fromage, une face de celui-ci dans une direction oblique, allant vers le centre, par exemple pour les fromages Grana, Gorgonzola, Emmenthal, Gruyère, Ovari (5 kilogrammes), Fontina et autres;

2) la sonde traversera le fromage d'une face à l'autre, en passant par le centre, par exemple pour les fromages Edam (ayant un poids de 2 kilogrammes ou plus) Provolone, Caciocavallo, etc.;

3) cette sonde sera dirigée horizontalement du centre de une face verticale jusqu'au centre du fromage, par exemple pour les fromages Gouda, (ayant un poids de 2 kilogrammes ou plus), Pecorino romain, Tilsit, etc.;

4) pour le fromage expédié en fûts ou en d'autres récipients, par exemple la Caillebotte, Brynza et autres, la prise d'échantillons s'effectuera en faisant presser la sonde obliquement de haut en bas, à travers tout le contenu du fût ou du récipient.

b) Pour les fromages pour lesquels il est nécessaire de tailler un secteur, on devra le faire en partant du bord ou bien du centre d'une des faces, en procédant immédiatement à la cautérisation de la surface de la pâte ainsi mise à découvert, par exemple pour les fromages Port-Salut, Edam, etc., lorsqu'ils ont un poids inférieur à deux kilogrammes.

Le poids des échantillons prélevés ne devra pas être inférieur à 40 grammes.

L'échantillon doit être placé immédiatement dans une vase en métal ou en verre bien fermé, et examiné le plus tôt possible.

Si l'échantillon ne peut pas être enfermé immédiatement dans un vase en métal ou en verre, on l'enveloppera provisoirement et soigneusement dans une feuille d'étain.

En aucun cas l'échantillon ne sera emballé dans du papier ou dans d'autres matières absorbantes, ni ne sera mis en contact avec du papier ou des matières absorbantes.

Après avoir enlevé un cm. environ de la croûte qui sert ensuite — dans le cas où des sondes ont été prises — à boucher les trous, l'échantillon doit être finement râpé et mélangé avec précaution.

Pour les fromages tels que Edam et Gouda, on n'enlève pas la croûte, mais seulement les moisissures.

Immédiatement avant chaque analyse l'échantillon sera mélangé soigneusement.

II. — Fromages ne se prêtant pas aux modes de prélèvement décrits ci-dessus:

Pour les fromages à pâte molle (Brie, Camembert et similaires) ne se prêtant pas aux modes de prélèvement décrits ci-dessus, l'échantillon sera prélevé en découpant dans le fromage à examiner un secteur d'un poids minimum de 50 grammes, afin d'obtenir 40 grammes de produit consommable, après avoir détaché la croûte de moisissures tapissant les faces externes du fromage; la masse ainsi obtenue sera parfaitement homogénéisée à l'aide de la spatule ou du mortier.

Il en sera de même pour les fromages en boîte, pour les fromages Gervais, Camembert, Schabziger et de types analogues.

III. — Dans des fournitures de fromage en masse (fournitures par wagon) les prélèvements d'échantillons devront s'effectuer de façon que l'on obtienne un échantillon moyen réel, mais que soit évitée une dépréciation sensible des fromages expédiés.

Avis technique concernant le prélèvement d'échantillons de fromage.

Une attention spéciale sera prêtée aux points suivants:

1) Quand il s'agit de gros fromages (comme par exemple le Cheddar) la sonde devra avoir une longueur suffisante pour traverser le milieu du fromage, afin d'être sûr que l'échantillon ainsi obtenu représente la constitution moyenne du produit, c'est-à-dire de la partie extérieure jusqu'au milieu, au lieu de celle de la partie extérieure seule, ce qui serait le cas en utilisant une sonde trop petite.

2) En aucun cas l'échantillon ne sera emballé dans du papier ou dans d'autres matières absorbantes, ni ne sera mis en contact avec du papier ou des matières absorbantes.

ANNEXE B.

Examen chimique.

1. Dosage de l'humidité.

Cinq grammes de fromage sont pesés dans une petite capsule plate. Si l'on fait usage de sable purifié (obligatoire pour le fromage à pâte molle), l'échantillon pesé est mélangé prudemment au moyen d'une baguette en verre à bout aplati, tarée avec la capsule.

Il est recommandable de dessécher l'échantillon d'abord à la température ordinaire pendant au moins seize heures, si possible, en s'aidant du vide, puis il est desséché directement à au moins 105° C.

On continue la dessiccation et on répète les pesées à courts intervalles jusqu'à poids constant.

2. Dosage de la matière grasse.

Le dosage de la matière grasse est basé sur la méthode Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff.

Si l'on ne dispose pas d'un appareil permettant de procéder directement à toutes les opérations du dosage dans le même tube et d'extraire la totalité de la matière grasse, trois grammes de fromage sont pesés dans un petit ballon d'environ 50 cc.; on ajoute 10 cc. d'acide chlorhydrique ($D=1,125$) on chauffe doucement en secouant avec précaution jusqu'à complète dissolution du fromage.

Le contenu du ballon est introduit quantitativement dans un cylindre bouché, on rince l'intérieur du ballon d'abord avec 10 cc. d'alcool à 96 %, puis avec 25 cc. d'éther pur, et, à la fin, avec 25 cc. d'éther de pétrole (point d'ébullition $40^{\circ}=60^{\circ}$ C.).

Les liquides de rinçage doivent être ajoutés à la solution de fromage et on secoue le cylindre prudemment après chaque addition, en ayant soin de le boucher au préalable avec un bouchon de liège humecté d'eau. On laisse au repos environ pendant deux heures de manière à obtenir une séparation complète de la solution étherée de graisse.

La solution limpide étherée de graisse est séparée aussi complètement que possible (de manière à ne laisser que 1 cc. au plus) et introduite dans un petit ballon taré; on introduit dans le cylindre environ 25 cc. d'un mélange à parties égales d'éther de pétrole, puis on agite à différentes reprises. Après une heure de repos, on sépare de nouveau le liquide étheré et on l'introduit aussi complètement que possible dans le ballon taré. Cette opération est répétée une deuxième fois.

La solution étherée de graisse totale est ensuite distillée et le résidu est chauffé dans l'étuve à environ 102° C. jusqu'à poids constant.

Protocole de signature.

I.

Au moment de signer la présente Convention, la Délégation italienne fait la déclaration suivante: « Bien que les fromages mentionnés dans l'Annexe A le soient purement à titre d'exemple, la Délégation italienne tient à spécifier que, pour les fromages type Grana, le prélèvement d'échantillon la sonde (I a) peut être pratiqué pour les fromages jeunes, tandis que pour des fromages devenus durs le prélèvement par secteur (I b) est préférable ».

II.

Au moment de signer la présente Convention, la Délégation danoise fait la déclaration suivante: « Le Gouvernement danois est d'opinion qu'il est très difficile de fixer des prescriptions générales sur le prélèvement d'échantillons et l'examen des fromages applicables dans tous les cas et dans tous les Pays. En conséquence, le Gouvernement danois est d'avis que ces prescriptions ne doivent pas faire partie d'une Convention internationale mais qu'il faut laisser à chaque Pays le soin de les fixer ».

Pour l'Allemagne:

Dr. ANTON FEHR, *a. r.*

Dr. KARL AUGUST WEGENER, *a. r.*

Pour la Belgique:

WATERS.

Pour le Danemark:

H. WICHELD, *a. r.*

Pour la France:

L. D., *a. r.*
E. V., *a. r.*

Pour la Grèce:

P. METAXAS, *a. r.*

Pour la Hongrie:

MESTERKOVITS.
TIBOR DE PECHY.

Pour l'Italie:

GUIDO SEGRE.
BARTOLO MAYMONE.
GIULIO DALLA TORRE.

Pour la Norvège:

J. IRGENS, *a. r.*

Pour les Pays-Bas:

A. J. SWAVING.
J. J. L. VAN RIJN.

Pour la Tunisie:

L. D., *a. r.*
E. V., *a. r.*

Pour la Suède:

B. V. STOCKENSTROEM, *a. r.*

Pour la Suisse:

Dr. ROB. BURRI.

Pour la Tchécoslovaquie:

CHVALKOVSKY, *a. r.*
J. DVORAK, *a. r.*

Pour la Yougoslavie:

Dr. L. PROHASKA, *a. r.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

Institut international d'agriculture.

Les soussignés Ing. Agr. Waldemar Raythe de Queiroz e Silva, et Agr. et Dr. vétérinaire Jorge de Sà Earp, munis par le Gouvernement de la République des Etats-Unis du Brésil de mandats réguliers et des pleins pouvoirs pour la signature de la « Convention internationale pour l'unification des méthodes de prélèvement des échantillons et d'analyse des fromages », n'ayant pas pu, à cause de circonstances fortuites, prendre part aux séances de la Conférence y relative, ont pris connaissance de la Convention signée à Rome à cet effet le 26 avril passé et, la considérant conforme aux intérêts de leur propre Pays et l'approuvant complètement, la signent, d'accord avec tous les autres Etats signataires, au nom du Brésil, en qualité de Pays contractant.

Le présent Protocole est considéré partie intégrante de la susdite Convention du 26 avril 1934.

Rome, le 27 avril 1934.

WALDEMAR RAYTHE DE QUEIROZ E SILVA.
JORGE DE SÀ EARP.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

Institut international d'agriculture.

Le soussigné Docteur Lars Arne Alexander Homen, muni par le Gouvernement de Finlande de mandat régulier et des pleins pouvoirs pour la signature de la « Convention internationale pour l'unification des méthodes de prélèvement des échantillons et d'analyses des fromages », n'ayant pas pu, à cause de circonstances fortuites, prendre part aux séances de la Conférence y relative, a pris connaissance de la Convention signée à Rome à cet effet le 26 avril passé et, la considérant conforme aux intérêts de son propre Pays et l'approuvant complètement, la signe, d'accord avec tous les autres Etats signataires, au nom de la Finlande, en qualité de Pays contractant.

Le présent Protocole est considéré partie intégrante de la susdite Convention du 26 avril 1934.

Rome, le 27 avril 1934.

ARNE HOMEN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1764.

Nuovo elenco di industrie sottoposte al regime della preventiva autorizzazione, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, nonché alcune modifiche all'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con cui vennero delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali;

Visto l'art. 7 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle industrie sottoposte ad autorizzazione governativa in esecuzione della legge 12 gennaio 1933, n. 141, indicate nell'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, e nell'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1934, n. 630, sono aggiunte le seguenti:

Industria per la produzione di calze a telaio;

Industria per la produzione dei manufatti in amianto;

Industria per la produzione di pegamoide, dermoide, tele zigrinate e tele cerate;

Industria per la produzione di strumenti elettrici di misura e di controllo;

Industria per la produzione di scatole, barattoli, fusti e articoli affini per imballaggio, in metallo;

Industria per la fabbricazione di bandiere stampate;

Industria per la produzione di cuscinetti a sfere, a rulli, ed a rullini di qualsiasi tipo e loro parti;

Industria per la produzione della birra.

Art. 2.

Dalla voce « industrie chimiche » di cui all'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, sono escluse oltre le specialità medicinali e le preparazioni farmaceutiche anche le seguenti:

Industria per la produzione di olii e grassi per concia;
Industria per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile;

Industria per la preparazione e la manipolazione delle vernici;

Industria per la produzione di saponi;

Industria per la produzione di candele e lumini;

Industria per la produzione delle acque da bucato e liquidi per sbiancare purchè il procedimento di lavorazione non implichi una produzione diretta di cloro e di idrato sodico;

Industria per la produzione di acque gassate;

Industria per la produzione di creme per calzature e per lucidature metalli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI —
ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, il guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1765.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Rete ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo-Cremona-Rovato-Iseo.

N. 1765. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Rete ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo-Cremona-Rovato-Iseo.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1766.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Trieste.

N. 1766. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Trieste.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1767.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Bari.

N. 1767. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Bari.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1768.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie provinciali di Mantova.

N. 1768. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie provinciali di Mantova.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1769.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società Lariana di navigazione sul lago di Como.

N. 1769. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società Lariana di navigazione sul lago di Como.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934.

Autorizzazione all'Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma a costruire ed esercitare una nuova linea tramviaria urbana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 4 agosto 1934 con la quale l'« Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma » ha chiesto l'autorizzazione a costruire e ad esercitare una nuova linea tramviaria urbana che, staccandosi dagli esistenti impianti della via Flaminia, pel viale del Vignola raggiunga la piazza Michele da Fabriano;

Visto il relativo progetto portante il timbro dell'Ufficio del bollo di Roma in data 14 luglio 1934;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'« Azienda tramvie ed autobus del Governatorato di Roma » è autorizzata a costruire in conformità al progetto recante il timbro dell'Ufficio del bollo di Roma in data 14 luglio 1934 e ad esercitare una nuova linea tramviaria urbana che, staccandosi dagli esistenti impianti della via Flaminia pel viale del Vignola, raggiunga la piazza Michele da Fabriano.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Comunicazioni, Ispett. F.T.A., pag. 78.*

(10054)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 novembre 1934.

Ricostituzione del Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 33, con cui fu istituito l'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia, e lo statuto dell'Ente stesso, approvato col proprio decreto in data 29 agosto 1931-IX, nonché le successive loro modificazioni;

Ritenuto che, avendo avuto luogo la III Esposizione dalla costituzione del Comitato per l'amministrazione dell'Ente predetto, nominato col proprio decreto 16 febbraio 1930-VIII e modificato successivamente con decreti 28 settembre 1930-VIII e 21 settembre 1932-X, si rende necessario provvedere alla rinnovazione del Comitato stesso;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia è ricostituito come segue:

Volpi di Misurata conte Giuseppe, Ministro di Stato, presidente;

Alverà dott. Mario, podestà di Venezia, membro;

Giuliano dott. prof. Balbino, senatore del Regno, membro;

Maraini dott. Antonio, deputato al Parlamento, membro;

Bianchetti dott. Gianni, prefetto del Regno, membro;

Marpicati prof. Arturo, vice segretario del Partito Nazionale Fascista, membro;

Carena prof. Felice, accademico d'Italia, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Capo del Governo: MUSSOLINI.

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.

Autorizzazione a gestire magazzini generali in San Germano Vercellese.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonché il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Esaminata l'istanza della Società anonima Molino S. Germano di Milano, in data 3 luglio 1934-XII, intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire magazzini generali in S. Germano Vercellese;

Sentito il parere espresso dalle Autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Molino S. Germano è autorizzata a gestire in S. Germano Vercellese magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vercelli provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che i Magazzini stessi devono versare a norma di legge.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: ASQUINI.

(10063)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 914 P.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giovanni, figlio del fu Vincenzo e della fu Razzan Oliva, nato a Sanvicenti il 1° aprile 1874 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bilich

Lucia fu Giorgio e di Lucia Biasich, nata a Sanvincenti il 6 aprile 1880, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria il 30 agosto 1901, Fosca il 15 febbraio 1903, Eufemia il 10 gennaio 1906, Michele il 27 settembre 1908, Giovanna il 2 marzo 1911, Giuseppe il 4 marzo 1913, Martino il 30 ottobre 1920 ed Emilia il 1° aprile 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7801)

N. 915 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Giovanni, figlio del fu Vincenzo e della fu Maria Simunovich, nato a Sanvincenti il 2 settembre 1877 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stocovich Fosca di Gregorio e fu Pasqua Petrovich, nata a Sanvincenti il 5 febbraio 1885, ed ai figli nati a Sanvincenti: Rosa il 13 agosto 1907, Matteo il 14 febbraio 1910, Giuseppe il 21 febbraio 1912, Eufemia il 10 giugno 1914, Fosca il 19 febbraio 1917, Anna il 21 ottobre 1919, Giovanna il 25 agosto 1921, Caterina il 9 ottobre 1923, Giovanni il 3 giugno 1926 e Giulio il 13 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7802)

N. 919 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Michele, figlio del fu Giuseppe e della fu Eufemia Petrovich, nato a Sanvincenti il 29 settembre 1906 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razzan Eufemia-Fosca di Vito e di Eufemia Colich, nata a Sanvincenti il 17 aprile 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7803)

N. 895 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Ottozzan Eufemia, nato a Sanvincenti il 27 dicembre 1889 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sanvincenti, dall'or defunta Maria Popovich: Maria il 16 gennaio 1915, Anna il 13 dicembre 1919, Giovanni il 23 febbraio 1921 ed Agata il 14 dicembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7804)

N. 906 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Matteo, figlio di Giovanni e di Maria Cuttich, nato a Sanvincenti il 15 maggio 1890 e abitante a Sanvincenti il 15 maggio 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Eufemia di Michele e di Maria Spettich, nata a Sanvincenti il 1° aprile 1897 ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria il 2 giugno 1921, Emilia il 15 settembre 1922, Felice il 30 maggio 1924 ed Angelina il 3 marzo 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7805)

N. 896 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Martino, figlio del fu Giovanni e della fu Bosaz Giovanna, nato a Sanvincenti il 28 ottobre 1855 e abitante a Villa Cranzetti di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia di Matteo e di Verich Fosca, nata a Sanvincenti il 19 febbraio 1865, ed ai figli nati a Sanvincenti: Martino il 22 gennaio 1893, Agata il 3 febbraio 1899, Matteo il 19 maggio 1903 e Michele il 15 settembre 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

p. Il prefetto: SERRA.

(7806)

N. 901 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Giorgio, figlio del fu Simone Matteo e della fu Ottozzan Maria, nato a Sanvincenti il 14 aprile 1863 e abitante a Villa Cranzetti di Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Nicolò, nato a Sanvincenti dalla fu Eufemia Xivolich il 1° gennaio 1891, ed ai figli nati a Sanvincenti dalla fu Lucia Xivolich: Martino il 16 ottobre 1904, Agata il 7 giugno 1907 ed Eufemia il 12 giugno 1911, nonché alla nipote Emilia illegittima di Agata, nata a Sanvincenti il 4 febbraio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. Il prefetto: SERRA.

(7807)

N. 899 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Francesco Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Percovich, nato a Sanvin-

centi il 17 maggio 1900 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sanvincenti dall'or defunta Eufemia Rudan: Rosa il 13 novembre 1920 e Giovanni il 2 aprile 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7808)

N. 907 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Ferlin, nato a Sanvincenti il 29 dicembre 1848 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7809)

N. 909 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Michele, figlio del fu Gregorio e di Maria Marich, nato a Cranzetti (Verteneglio) l'8 ottobre 1906 e abitante a Cranzetti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Cranzetti il 23 gennaio 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7810)

N. 903 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Giovanni, figlio di Martino e di Eufemia Percovich nato a Sanvincenti il 16 maggio 1891 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobla-novich Fosca di Michele e di Maria Madrussan nata a Sanvincenti il 19 luglio 1901, ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni, il 2 luglio 1922; Mario, il 7 luglio 1923; Maria, l'11 settembre 1925 ed Eufemia, il 14 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7811)

N. 905 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Martino, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Ferlin nato a Sanvincenti il 2 aprile 1864 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Fosca fu Martino e fu Lucia Simonovich nata a Sanvincenti il 5 settembre 1866.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7812)

N. 902 P.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Vitassovich nato a Sanvincenti il 17 novembre 1873 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla seconda moglie Mazzan Fosca di Giovanni e fu Maria Tecovich, nata a Sanvincenti il 19 maggio 1889, ed al nipote Persich Giovanni fu Giuseppe e di Fosca Razzan, nato a Sanvincenti il 31 marzo 1911; a Piglian Eufemia fu Matteo e di Mazzan Giovanna moglie di Persich Giovanni, nata a Sanvincenti il 9 gennaio 1912 ed al pronipote Persich Giovanni di Giovanni e di Piglian Eufemia nato a Sanvincenti il 31 agosto 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7815)

N. 897 P.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Ottochian nato a Sanvincenti il 14 settembre 1855 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stenta Eufemia del fu Vincenzo e della fu Vittoria Doblanovich nata a Sanvincenti il 21 novembre 1847.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7816)

N. 894 P.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Fosca Palisca nato a Sanvincenti l'8 dicembre 1850 e abitante a Smogliani (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Cessich Giovanna fu Martino e fu Maria Stefanich nata a Sanvincenti il 23 settembre 1860, ed al figlio Antonio, nato a Sanvincenti il 25 novembre 1885, ed alla nuora Madrussan Fosca fu Antonio e fu Maria Nivolich, moglie di Antonio Percovich nata a Sanvincenti il 17 maggio 1890, nonché ai nipoti, figli di Antonio e di Madrussan Fosca,

nati a Sanvincenti: Maria, il 6 aprile 1912; Antonio, il 10 novembre 1915; Giovanni, il 18 novembre 1919; Aurora, il 19 aprile 1922; Rosa, il 3 marzo 1924 e Mario, il 19 aprile 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7813)

N. 910 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Nicolò, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Sugar nato a Sanvincenti il 4 dicembre 1856 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ronich Oliva di Giovanni e di Oliva Persich nata a Sanvincenti il 14 febbraio 1868 ed al fratello Giovanni, nato a Sanvincenti il 10 aprile 1866; alla cognata Cuttich Maria di Matteo e di Fosca Doblanovich moglie di Giovanni nata a Sanvincenti il 26 luglio 1873; ai nipoti, figli di Giovanni e di Maria Cuttich, nati a Sanvincenti: Giovanni, il 20 marzo 1902; Vincenzo, il 28 febbraio 1906 ed Antonio, il 18 settembre 1891, nonché alla nuora Mazzan Fosca fu Martino e fu Eufemia Bursich moglie di Antonio Persich, nata a Sanvincenti il 20 agosto 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7814)

N. 904 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Piglian Lucia, nato a Sanvincenti il 19 agosto 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuppanich Lucia di Martino e di Eufemia Frangiulla nata a Sanvincenti il 2 dicembre 1890, ed ai figli nati a Sanvincenti: Carlo-Guerrino, il 25 aprile 1915 e Maria-Anna, il 18 marzo 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7817)

N. 898 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Carlo-Domenico, figlio di Martino e di Fosca Percovich, nato a Sanvincenti il 13 dicembre 1895 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Obrovaz Rosa di Pietro e di Carich Agata, nata a Sanvincenti il 16 agosto 1904 ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni-Carlo, il 2 luglio 1923 e Martino, il 26 agosto 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7818)

N. 573 R.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Reschitz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vittoria vedova Reschitz Giuseppe, figlia del fu Giuseppe Jelousek e della Rovan Maria, nata a Pola il 24 dicembre 1877 e abitante a Pola, via Mazzini, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola: Mario, il 13 dicembre 1900; Ermanno, il 30 dicembre 1905; Maria-Anna, il 24 agosto 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(7821)

N. 17.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Edoardo Renner;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Isola d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Edoardo avv. Renner di Antonio e della Teresa Braun, nato a Pola il 31 luglio 1893 e residente a Isola d'Istria, via S. Simon n. 6, di condizione avvocato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Renner » in « Raineri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Barich Carla fu Giorgio e di Nat. Jamnik, nata a Trieste il 4 febbraio 1902, ed ai figli nati da Maria Capek: Guglielmo, nato a Pola il 31 maggio 1914; Alfredo, nato a Trieste il 7 agosto 1915; Cariddi (Charidda) nata a Trieste il 29 aprile 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7822)

N. 572 R.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Raunich-Slissan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Raunich-Slissan Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Puhar Rosa, nato a Pola il 14 giugno 1900 e abitante a Pola-Clivo S. Rocco, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Raunich-Slissan ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7819)

N. 2432 B.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bratovich » e « Radovan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Radovan Maria ved. Bratovich Antonio, nata a Montreo (Montona) il 4 novembre 1904 e abitante a Montreo (Montona), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radioni » e « Brattoni » (Radioni Maria ved. Brattoni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Brattoni » anche ai figli nati a Montreo: Pietro, il 20 marzo 1923 ed Eugenio, il 23 dicembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7820)

N. 593 R.
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ribarich Giuseppe fu Martino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dogliano all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ribarich Giuseppe fu Martino e fu Antonia Mandich, nato ad Aurania (Bogliuno) il 7 ottobre 1872 e residente ad Aurania, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Ribarich » in « Rivari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bellassich Francesca di Pietro e fu Piculich Antonia, nata ad Aurania il 4 ottobre 1878; ed ai figli nati ad Aurania: Giuseppe, il 1° ottobre 1899; Maria, il 7 febbraio 1901; Aurora, il 20 novembre 1903; Vladimiro-Ladislao il 15 ottobre 1908; Luigi, il 27 luglio 1914; alla nuora Glavich Giuseppina fu Antonio e fu Celi Caterina, nata a Bogliuno il 17 luglio 1895, moglie di Giuseppe Ribarich; alla nipote Maria-Roberta di Giuseppe e di Glavich Giuseppina, nata ad Aurania il 19 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

p. Il prefetto: SERRA.

(7823)

N. 592 R.
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ribarich Emiliano di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bogliuno; e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ribarich Emiliano di Giuseppe e di Francesca Bellassich, nato a Aurania (Bogliuno) il 15 dicembre 1906 e residente a Aurania (Bogliuno), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ribarich in « Rivari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7824)

N. 602 R.
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ronich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ronich Martino, figlio del fu Natale e della fu Maria Ottochian, nato a Sanvincenti il 13 luglio 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Roni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pocchizza Giuseppina fu Marco e fu Oliva Stenta, nata a Sanvincenti il 24 giugno 1895, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Antonio, il 28 maggio 1918; Natale, il 3 gennaio 1921; Rosa, il 3 gennaio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 233

Media dei cambi e delle rendite del 7 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	11.975
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Florino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.37
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3.50 % (1906)	88.425
Id. 3.50 % (1902)	87.075
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3.50 %	88.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id. id. 1940	104.825
Id. id. id. 1941	105.125
Id. id. id. 1943	101.45
Obbligazioni Venezia 3.50 %	94.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

La quarta intestazione, n. 202820, dell'elenco smarrimento certificati, inserita a pag. 4704 della *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 1934-XIII, da L. 1400, va rettificata in L. 2000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del Borgo Sottano in provincia di Cuneo.

Con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1934-XIII, n. 4677, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo del Borgo Sottano con sede nel comune di Ceva (provincia di Cuneo).

(10056)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione italo-australiana per lo scambio dei vaglia postali.

AGREEMENT

between the Post Office of Italy and the Post Office of the Commonwealth of Australia for the exchange of the money orders.

Article I.

There shall be a regular exchange of Postal Money Orders between Italy and Commonwealth of Australia comprising the States of New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia and Tasmania.

Article II.

Offices of Exchange.

The exchange shall be conducted through the medium of exchange offices. The offices of exchange for Australia shall be Sydney for New South Wales, Melbourne for Victoria, and Tasmania, Brisbane for Queensland, Adelaide for South Australia, and Perth for Western Australia; and for Italy the exchange Office shall be Turin.

Article III.

Maximum Amount.

The maximum amount for which a Money Order may be drawn in each country for payment in the other shall be L. 20 sterling, or the nearest practicable equivalent of that sum in the money of the country of issue.

This maximum may nevertheless be increased by agreement between the two Administrations.

Article IV.

Deposits and Payments.

The amount of every Money Order must be lodged by the remitter or paid to the payee in the currency in which the transaction takes place.

A receipt must be given to the remitter.

Article V.

Information required from Applicant for Money Order.

The applicant for every Money Order shall be required to furnish full surname and Christian name both of the remitter and of the payee, or the name of the firm or company which is the remitter or payee, and the address of the remitter and of the payee.

Article VI.

Currency in which expressed.

The amount of each Money Order drawn in Australia for payment in Italy shall be expressed in lire and centesimi, and the amount of each Money Order drawn in Italy for payment in Australia shall be expressed in pounds, shillings and pence sterling currency.

For the purpose of this agreement sterling means English currency.

Article VII.

Conversion.

Each Administration shall have the power to fix from time to time the rate of conversion applicable to the Money Orders issued by it on condition of notifying that rate to the other Administration.

In the conversion of amounts from the currency of the country of issue into the currency of the country of payment, fractions of a penny or of 10 centesimi in the resulting amount shall be ignored.

The conversion into Italian money of sums advised by Australia for payment in Italy shall be effected at the Australian exchange offices, and the conversion into sterling of sums advised by Italy for payment in Australia shall be effected at the Italian exchange office.

Article VIII

Charges.

The Postal Administration of each contracting country shall have power to fix from time to time the rates of commission to be charged on all Money Orders it may issue.

The commission so charged shall belong to the country of issue, but that country shall credit to the paying country one half of one per cent (1/2 per cent) on the total value of the Orders issued in its jurisdiction and advised to the country of payment.

Each Administration shall communicate to the other its tariff of charges or rates of commission established under this agreement.

Article IX.

List of Money Orders Issued.

Each office of exchange shall communicate to the other particulars of the Money Orders issued in its country for payment in the other, and for this purpose shall use lists of the pattern shown in the Appendices A and B.

The lists shall be despatched only when there are any Money Orders to be advised but a duplicate or letter press copy of every list shall be despatched by the mail following that by which the original list was forwarded.

Article X.

Numbering of the Lists and of the Orders.

Each list shall bear a serial number commencing on the 1st January every year with N. 1. It must also bear the date of despatch (written or applied by stamp impression) and the impression of a stamp or seal special to the exchange office of issue.

Every Money Order entered on the list shall bear a serial number (to be known as the International number) commencing with N. 1 at the beginning of each year. A special column shall be reserved on the list for the entry of this international serial number.

Article XI.

Missing Lists.

Any missing list shall be immediately applied for by the office of exchange to which it should have been sent. The despatching office of exchange shall, in such case, transmit without delay to the receiving office of exchange a duplicate duly certified as such.

Article XII.

Examination of the Lists.

The lists shall be carefully verified by the office of exchange to which they are sent and corrected when they contain manifest errors.

When the lists show other irregularities the office of exchange receiving them shall require an explanation from the despatching office of exchange which shall give such explanation with as little delay as possible. In the meantime, the issue of internal Money Orders relating to the entries on the list which are found to be irregular shall be suspended.

Article XIII.

Issue of International Money Orders.

As soon as the list shall have reached the receiving office of exchange that office shall prepare in equivalent money of the country of payment internal Money Orders in favour of the payees for the amounts specified in the list and shall then forward such internal Money Orders to the payees or to the paying offices in conformity with the arrangements existing in each country for the payment of the Money Orders.

Article XIV.

« Through » Orders.

Money Orders sent from Italy through the medium of the Australian Post Office to any other country shall be dealt with under the following conditions:

a) The Italian Office shall advise the amounts of such « Through » Orders to the Money Orders Department, Sydney, which will re-advise them to the exchange offices of the countries of payment.

b) No order shall exceed the maximum amount fixed for the exchange between Italy and Australia.

c) The particulars of « Through » orders must be entered on separate sheets of the ordinary Advice List despatched to the exchange office of Sydney, the total amount of the « Through » Orders being included in the total of such.

d) The names addresses of the payees, including the names of the town and country of payment must be given as fully as possible.

e) The Italian Post Office shall allow to the Sydney Post Office the same percentage (see Article VIII of the Agreement) on « Through » Orders as on Orders payable in Australia, the Sydney Office crediting the offices of the country of payment with the same percentage for the « Through » Orders as for the orders issued in Australia, and, for its intermediary services, deducting from the amount of each readvised order a special commission to be fixed by the Australian Post Office.

f) When the amount of a « Through » Order is repaid to the remitter the commission charged for the intermediary service is not refunded.

Order sent from Australia through the medium of the Italian Post Office shall be advised under similar condition.

Each Administration shall communicate to the other the names of the countries with which it transacts Money Order business, and the rates of commission which it charges for rendering intermediary services.

Article XV.

Period of the Validity of the Orders.

The order are valid up to the expiration of the twelfth month following the month of their issue. On the expiration of that period the amount of unpaid orders must be refunded to the Administration of the country of origin which dispose of them in accordance with the laws and regularisations operating in that country.

Amounts deposited in respect of Money Orders which are not claimed within the prescribed periods fixed by the laws and regularisations of the country of issue become the absolute property of that country.

It shall be understood that no claim respecting the payment of a money order to an unauthorised person will be entertained unless made within the period of a year from the date when such Order becomes void. After the lapse of this period the Administrations of the two countries will cease to be responsible for payments to wrong persons.

Article XVI.

Advice of Payment.

The remitter of a Money Order may obtain an advice of payment of the order by paying in advance to the exclusive profit of the Administration of the country of issue, a charge to be fixed by such Administration.

If this advice of payment is not applied for as the time of the issue of the order, the remitter may make the application subsequently but it must be made within the period fixed by paragraph 3 of Art. XV.

If application for an advice of payment be made at the time of issue of the order, the letters « AP » shall be written against the entry in the list.

The advice of payment shall be on a form in accordance with or similar to that shown in Appendix H.

In the case of « Through » Orders, (article XIV), all completed forms of advice of payment shall be sent to the office of exchange of the intermediary country which shall arrange for their despatch to the remitters.

Article XVII.

Repayment and Correction of Errors.

When it is desired that an error in the name or address of the payee shall be corrected, or that the amount of a money order shall be repaid to the remitter application must be made by the remitter to the Administration of the country in which the order was issued.

On receipt of an application, containing the necessary particulars, instructions shall be given to stop payment of a money order.

Repayment shall not in any case be made until it has ascertained, through the Administration of the country where such order is payable, that the order has not been paid and that the said Administration authorises repayment.

Article XVIII.

Issued of duplicate orders and transfer of place of payment.

Duplicate orders shall be issued and transfer of place of payment made only by the Postal Administration of the country on which the orders were drawn and in conformity with the regulations established in that country.

Article XIX.

General Stipulations applicable to the orders.

In regard to matters not specially covered by the provisions of this agreement, money orders sent from one country to the other shall be subject, as regards issue, to the rules and regulations in force in the country of origin and, as regards payment, to the rules and regulations in force in the country of destination.

Article XX.

Statement of Unpaid Orders.

At the end of every month each Administration shall prepare and forward to the other Administration on a form in accordance with, or analogous to the specimen shown in Appendix « C » particulars of all Orders issued by the other Administration which have remained unpaid at the end of the period specified in Article XV.

No advice is necessary however when there are no orders to be repaid.

Article XXI.

Accounts.

At the close of each quarter or as soon thereafter as practicable an account (form « D ») in duplicate shall be prepared and forwarded from the Postal Administration of the Commonwealth of Australia to the Postal Administration of Italy. Such account shall comprise Forms « E », « F » and « G » in respect of the business between Australia and Italy.

The accounts shall be prepared both in sterling and Italian currencies. In the General Account the amount of Orders issued in Australia on Italy shall be shown in lire and centesimi and the amount of those issued in Italy on Australia shall be shown in Italian currency and if in favour of Australia in sterling.

To compute the balance the smaller credit if in favour of Australia shall be converted to lire and if in favour of Italy shall be converted to sterling at the mean of the official rates of exchange between London and Italy during the period to which the account relates. This arrangement may be modified by agreement between the Post Offices of the contracting countries when they shall consider it desirable.

A statement showing particulars from which the mean rate has been calculated shall accompany the account.

Article XXII.

Remittances.

Monthly remittances shall be made on account by the Administration which, after a monthly review of the amount of Money Orders exchanged, finds itself indebted to the other to the extent of L. 1000 or more, or the equivalent to that sum. If Australia is the Administration it shall arrange for the monthly remittance to be telegraph.

If the debit is against Australia the Postal Administration of the Commonwealth shall arrange for the amount of lire due to Italy to be made available in Rome.

If the debit is against Italy the Italian Administration shall arrange payment to Australia on a sterling basis through the General Post Office London.

The expenses attending all such payments shall be borne by the debtor Administration.

The balance of the account referred to in Article XXI remaining due after deducting the amount of the monthly remittances if not received by the creditor Administration within 4 months from the expiration of the period to which the account relates shall bear interest at the rate of 7% per annum from the date of the expiration of the period of grace until the date on which payment is made.

If the monthly remittances referred to in the first clause of this Article are not received by the creditor Administration within 2

months from the expiration of the month in respect of which the amount of the remittance has been calculated the same of interest shall apply from the date of the expiration of the period of two months until the date on which payment is made.

Article XXIII.

Miscellaneous Stipulations.

Either Administration may adopt any additional rules, if not in contradiction to the foregoing, for greater security against fraud or for the better working of the system generally.

All such additional rules shall be communicated to the other contracting Administration. Such provisions of the agreement as are of a minor character may also be modified by mutual arrangement between the two Administrations by correspondence without the execution of formal additional Articles.

Article XXIV.

Suspension of Service.

Should it appear at any time that the Money Order service is being used by mercenary men or other persons in Italy or in Australia for the transmission of large sums of money, or should any other extraordinary circumstance warrant the step, either the Italian or the Australian Administration shall have power to temporarily or definitely suspend the Money Order service on condition that immediate advice thereof by telegraph, if necessary, is given to the other Administration.

Article XXV.

Putting into operation and duration of the Agreement.

This agreement shall take the place of all previous Agreement or arrangements, which are here by cancelled, relative to the exchange of Money Orders between the two Administrations and shall come into operation on and from 1st day of July 1934 and shall continue in force until one of the contracting parties has advised the other at least six months in advance of its intention to terminate it.

Done in duplicate and signed at Melbourne on twentythird day of April 1934 and at Rome on twentytwo June 1934-XII.

(Signed) :

Actg Postmaster General of the Commonwealth of Australia:

.

CONVENZIONE

fra le Poste italiane e quelle australiane per lo scambio dei vaglia postali.

Articolo I.

Vi sarà un regolare scambio dei vaglia postali fra l'Italia e la Federazione Australiana comprendente gli Stati di Nuova Galles del Sud, Vittoria, Queensland, Australia del Sud, Australia dell'Ovest e Tasmania.

Articolo II.

Uffici di cambio.

Lo scambio dovrà effettuarsi a mezzo degli uffici di cambio. Gli Uffici di cambio per l'Australia saranno: Sydney per la Nuova Galles del Sud, Melbourne per la Vittoria e la Tasmania, Brisbane per il Queensland, Adelaide per l'Australia del Sud e Perth per l'Australia dell'Ovest; per l'Italia l'ufficio di cambio sarà Torino.

Articolo III.

Importo massimo.

L'importo massimo consentito per la emissione di un vaglia da un paese all'altro sarà di 20 sterline o l'equivalente più approssimativo di tale somma nella moneta del paese di emissione.

Questo massimo potrà essere tuttavia aumentato in seguito ad accordo fra le due Amministrazioni.

Articolo IV.

Emissione e pagamento.

L'ammontare di ogni vaglia dovrà essere versato dal mittente o pagato al destinatario nella moneta a corso legale del paese nel quale l'operazione ha luogo.

Una ricevuta dovrà essere rilasciata al mittente.

Articolo V.

Indicazioni dovute dal mittente dei vaglia.

Il mittente di ogni vaglia sarà tenuto ad indicare il preciso cognome, il nome del mittente e del destinatario oppure il nome di firma della Ditta o Società mittente o destinataria del vaglia stesso e l'indirizzo del mittente e del destinatario.

Articolo VI.

Moneta nella quale è espresso il vaglia.

L'ammontare di ogni vaglia emesso in Australia per il pagamento in Italia sarà espresso in lire e centesimi e quello di ogni vaglia emesso in Italia e pagabile in Australia in sterline, scellini, denari.

Al fini di questa Convenzione con la voce *sterling* intendesi la moneta a corso legale inglese.

Articolo VII.

Conversione.

Ogni Amministrazione avrà la facoltà di stabilire di quando in quando il tasso di conversione applicato ai vaglia che emette a condizione di notificare quel tasso all'altra Amministrazione.

Nella conversione delle somme dalla moneta del paese di emissione in quella del paese di pagamento, le frazioni di « penny » o di 10 centesimi nelle somme risultanti saranno trascurate.

La conversione in moneta italiana di somme segnalate dall'Australia per il pagamento in Italia sarà effettuata dagli uffici di cambio dell'Australia, e la conversione in sterline di somme segnalate dall'Italia per il pagamento in Australia sarà effettuato dall'Ufficio di cambio italiano.

Articolo VIII.

Tasse.

L'Amministrazione delle poste di ogni paese contraente avrà la facoltà di fissare di quando in quando la rata di commissione (tassa) da applicarsi sui vaglia che emette.

La tassa all'uopo stabilita apparterrà al paese di emissione, ma tale paese accrediterà quello tenuto al pagamento del 1/2 per cento del valore totale dei vaglia emessi nella propria giurisdizione e segnalati al paese di pagamento.

Ogni Amministrazione comunicherà all'altra le proprie tasse stabilite con la presente convenzione.

Articolo IX.

Elenco dei vaglia emessi.

Ogni ufficio di cambio comunicherà all'altro gli estremi dei vaglia emessi nel proprio paese per il pagamento sull'altro ed a tal fine userà degli elenchi del tipo di quello indicato nelle appendici A e B.

Gli elenchi saranno spediti solo quando vi siano dei vaglia da essere segnalati ma un duplicato o copia a stampa di ogni elenco sarà spedito col dispaccio successivo a quello col quale l'elenco originale fu spedito.

Articolo X.

Numerazione degli elenchi e dei vaglia.

Ogni elenco recherà un numero d'ordine a cominciare dal 1° gennaio di ogni anno col n. 1. Dovrà anche portare la data di spedizione (scritta o con timbro) nonchè il timbro o lo speciale suggello dell'Ufficio Cambio di emissione.

Ogni vaglia scritto sull'elenco porterà un numero d'ordine (da essere riconosciuto come numero internazionale) a cominciare dal n. 1 al principio di ogni anno. Una speciale colonna sarà riservata sull'elenco per la indicazione di questo numero d'ordine internazionale.

Articolo XI.

Elenchi mancanti.

Ogni elenco mancante sarà immediatamente richiesto dall'ufficio di cambio al quale avrebbe dovuto essere inviato.

L'ufficio di cambio spedire, trasmette in tale caso senza ritardo all'ufficio di cambio ricevente una copia debitamente dichiarata come tale.

Articolo XII.

Esame degli elenchi.

Gli elenchi saranno attentamente esaminati e verificati dall'ufficio di cambio cui sono inviati e corretti allorchè contengano degli errori evidenti.

Le correzioni saranno notificate all'ufficio di cambio spedire.

Allorchè le liste contengano altre irregolarità l'ufficio di cambio che le riceve domanderà chiarimenti all'ufficio di cambio spedire il quale, fornirà tali chiarimenti col minore ritardo possibile. Nel contempo la emissione di vaglia internazionali relativi alle registrazioni sugli elenchi trovati irregolari sarà scespa.

Articolo XIII.

Emissione dei vaglia interni.

Non appena l'elenco sarà pervenuto all'ufficio di cambio ricevente, tale ufficio preparerà nell'equivalente moneta del paese di pagamento vaglia interni a favore dei destinatari per le somme specificate nell'elenco e spedisce quindi tali vaglia interni ai destinatari stessi o agli uffici addetti al pagamento giusta gli accordi vigenti in ogni paese per il pagamento dei vaglia.

Articolo XIV.

Vaglia spediti per mediazione (Through).

I vaglia inviati dall'Italia per il tramite delle Poste Australiane a qualsiasi altro paese saranno soggetti alle seguenti condizioni:

a) Le Poste Italiane segneranno l'ammontare di tali vaglia alla Direzione dei Vaglia di Sydney, la quale trasmetterà tale indicazione agli uffici di cambio dei paesi di pagamento.

b) Nessun vaglia potrà eccedere l'ammontare fissato per lo scambio fra l'Italia e l'Australia.

c) Gli estremi dei vaglia per mediazione vanno descritti su fogli separati dagli elenchi ordinari di avviso spediti all'ufficio cambio di Sydney e l'ammontare complessivo dei vaglia per mediazione sarà riportato sul totale di tali vaglia.

d) I nomi e gli indirizzi dei destinatari devono essere forniti con la maggiore esattezza possibile.

e) Le Poste Italiane accorderanno sui vaglia per mediazione a quelle di Sydney la medesima percentuale (vedere art. VIII della Convenzione), concessa per i vaglia pagabili in Australia, e l'Ufficio di Sydney accrediterà l'ufficio del paese di pagamento della stessa percentuale dovuta per i vaglia emessi in Australia e dedurrà dall'ammontare di ogni vaglia riavvisato una speciale commissione che dovrà essere fissata dalle Poste Australiane.

f) Allorchè l'ammontare di un vaglia per mediazione è rimborsato al mittente il diritto di commissione addebitato non sarà restituito.

I vaglia inviati dall'Australia per il tramite delle Poste Italiane saranno segnalati alle stesse condizioni.

Ogni Amministrazione comunicherà all'altra i nomi dei paesi sui quali intende avere un servizio di spedizione di vaglia e i diritti di commissione che essa addebita per la prestazione di tale servizio intermediario.

Articolo XV.

Periodo di validità dei vaglia.

I vaglia sono validi fino allo scadere del dodicesimo mese successivo a quello della loro emissione.

Allo scadere di quel periodo l'ammontare dei vaglia non pagati deve essere rimborsato alla Amministrazione del paese di origine la quale dispone dell'ammontare stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in quel paese.

Le somme depositate per vaglia non reclamati entro il periodo di tempo prescritto, fissato dalle leggi e dai regolamenti del paese di emissione, diviene assoluta proprietà di quel paese.

E sottinteso che nessun reclamo riguardante il pagamento di un vaglia a persona non autorizzata sarà accolto a meno che non venga fatto entro il periodo di un anno dalla data in cui tale vaglia perde la validità.

Dopo la scadenza di tale periodo l'Amministrazione dei due paesi cesserà di essere responsabile del pagamento irregolarmente fatto.

Art. XVI.

Avviso di pagamento.

Il mittente di un vaglia può ottenere un avviso di pagamento del vaglia pagando in anticipo ad esclusivo profitto dell'Amministrazione del paese di emissione, un diritto da essere fissato da tale Amministrazione.

Se questo avviso di pagamento non viene domandato all'atto della emissione del vaglia, il mittente può successivamente avanzare richiesta, ma questa deve essere fatta entro il periodo fissato dal 4° comma dell'art. XV.

Se la richiesta relativa ad un avviso di pagamento viene fatta all'epoca della emissione del vaglia, le lettere « A P » saranno scritte nell'elenco.

L'avviso di pagamento sarà fatto su di un modulo simile a quello indicato nell'appendice II o conformemente ad esso.

Nel caso di vaglia per mediazione (art. XIV) tutti i moduli completati di avviso di pagamento saranno inviati all'ufficio di cambio del paese intermediario il quale disporrà la loro spedizione ai mittenti.

Articolo XVII.

Rimborso e correzioni di errori.

Allorchè si desidera che un errore nel nome o indirizzo del destinatario sia corretto oppure che l'ammontare di un vaglia sia rimborsato al mittente, si deve avanzare richiesta del mittente stesso all'Amministrazione del paese nel quale il vaglia fu emesso.

A ricevimento di una richiesta contenente i necessari particolari saranno date istruzioni per fermare il pagamento di un vaglia.

Il rimborso non sarà fatto in nessun caso finchè non sia stato accertato, a mezzo dell'Amministrazione destinataria del paese dove tale vaglia è pagabile, che il vaglia non è stato pagato e che l'Amministrazione destinataria ne autorizza il rimborso stesso.

Articolo XVIII.

Emissione di vaglia duplicati e trasferimento di pagamento in altro luogo.

I vaglia duplicati saranno emessi, e il trasferimento del pagamento in altro luogo sarà effettuato soltanto dall'Amministrazione delle Poste del paese sul quale i vaglia furono tratti ed in conformità dei regolamenti adottati o da adottare in quel paese.

Articolo XIX.

Condizioni di indole generale applicabili al vaglia.

In merito ai casi non previsti dalle disposizioni di questa Convenzione, i vaglia inviati da un paese all'altro saranno soggetti, per quanto riguarda l'emissione, alle norme ed ai regolamenti vigenti nel paese di origine e per quanto concerne il pagamento, alle norme ed ai regolamenti in vigore nel paese di destinazione.

Articolo XX.

Prospetto dei vaglia non pagati.

Alla fine di ogni mese ogni Amministrazione preparerà e spedisce all'altra sopra un modulo conforme o analogo all'esemplare indicato nell'appendice « C » gli estremi di tutti i vaglia emessi dall'altra Amministrazione, rimasti non pagati alla fine del periodo specificato nell'art. XV, nessuna comunicazione tuttavia è necessaria quando non vi sono vaglia da essere rimborsati.

Articolo XXI.

Conti.

Alla fine di ogni trimestre o non appena è possibile dopo tale periodo, l'Amministrazione delle Poste Australiane preparerà e spedisce all'Amministrazione delle Poste Italiane un conto modulo « D » in doppia copia.

Tale conto comprenderà i moduli « E », « F » e « G » relativi alle operazioni avvenute fra l'Australia e l'Italia.

I conti saranno preparati in sterline e moneta italiana.

Nel conto generale l'ammontare dei vaglia emessi in Australia sull'Italia sarà indicato in lire e centesimi e l'ammontare di quelli

emessi in Italia sull'Australia in sterline. Il bilancio se in favore dell'Italia sarà indicato in moneta italiana e se in favore dell'Australia in sterline.

Nel compilare il bilancio il più piccolo credito se in favore dell'Australia sarà convertito in lire, e se in favore dell'Italia sarà convertito in sterline alla media dei corsi di cambio ufficiale fra Londra e l'Italia durante il periodo al quale il conto riferisce.

Questa transazione può essere modificata da convenzione fra le Poste dei paesi contraenti allorchando sarà ritenuto opportuno.

Un prospetto indicante i particolari in base ai quali il tasso medio è stato calcolato accompagnerà il conto.

Articolo XXII.

Rimesse.

Mensili delle rimesse verranno effettuate a titolo di acconto dalla Amministrazione la quale trovi, dopo una revisione mensile dell'ammontare dei vaglia scambiati, di essere debitrice verso l'altra di lire sterline 1000 e più o l'equivalente di quella somma.

Se l'Australia è l'Amministrazione debitrice disporrà che la rimessa mensile sia fatta telegraficamente.

Se il debito è a carico dell'Australia l'Amministrazione delle Poste della Federazione disporrà che l'ammontare delle lire dovute all'Italia sia pagabile in Roma.

Se il debito è a carico dell'Italia, l'Amministrazione Italiana disporrà il pagamento in lire sterline a mezzo della Direzione Generale delle Poste di Londra.

Le spese relative a tale pagamento saranno sostenute dall'Amministrazione debitrice.

Il saldo del conto di cui l'art. XXI, deduzione fatta dell'ammontare delle rimesse mensili, non pervenuto all'Amministrazione creditrice durante i quattro mesi che seguono il termine del periodo al quale il conto si riferisce, sarà produttivo d'interessi in ragione del sette per cento all'anno, a datare dal giorno della scadenza del detto periodo di quattro mesi fino al giorno in cui il pagamento ha luogo.

In merito ai versamenti mensili, di cui il comma 1° di questo articolo, non pervenuti all'Amministrazione creditrice durante i due mesi che seguono il mese sul quale è stato calcolato il versamento, lo stesso interesse sarà applicato dal giorno della scadenza del detto periodo di due mesi fino al giorno in cui il pagamento ha luogo.

Articolo XXIII.

Condizioni varie.

Ogni Amministrazione può stabilire delle norme aggiuntive, qualora non siano le medesime contrarie a quanto precede, per una maggiore sicurezza contro le frodi o per il migliore andamento del servizio, in linea generale. Tutte le norme aggiuntive di cui sopra saranno comunicate all'altra Amministrazione contraente.

Tali disposizioni della Convenzione poichè sono di minore importanza potranno anche essere modificate con reciproco accordo, per corrispondenza, fra le Amministrazioni, senza la formalità di articoli aggiuntivi.

Articolo XXIV.

Sospensione del servizio.

Qualora del servizio Vaglia si avvalgano sia in Italia che in Australia commercianti o altre persone per la trasmissione di grosse somme di denaro oppure si verificino comunque altre circostanze atte a giustificare il provvedimento, sia l'Amministrazione Italiana che quella Australiana avranno la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio stesso a condizione però che immediato, telegrafico avviso se necessario, sia dato all'altra Amministrazione.

Articolo XXV.

Attuazione e durata della convenzione.

Questa Convenzione sostituisce tutte le altre precedenti comprese le transazioni al riguardo, le quali con la presente vengono abrogate, se relative allo scambio di vaglia fra le due Amministrazioni, e andrà in vigore dal 1° luglio 1934 rimanendo in attuazione finchè una delle parti contraenti non abbia avvisato l'altra di intendere come abrogata almeno sei mesi prima.

Compilata in duplice copia e firmata a Melbourne il 23 aprile 1934 ed a Roma il 22 giugno 1934-XII.

Il direttore generale delle poste e dei telegrafi d'Italia;

G. PESSON.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

Office Stamp

Sheet No.

Liste of Money Orders issued in the State of
and Payable in Italy, despatched this day of 19

Inter-national number of the Money Order	Original number of the Money Order	Date	Office at which the money was paid in	Name of the Remitter	Name of the person to whom the money is to beid paid	Address of the person to whom the money is to beid paid	Amount receveid in Australia	Amount to beid paid in Italy	Advice of Payment	Space for use in the Italian Office of Exchange
							£ s d	Lire cts		

ITALIA

Bollo dell'Ufficio

Elenco dei vaglia emessi in Italia sull'Australia.

Elenco N° . . . - Foglio N° . . .

[illegible]

*List of Money Orders Issued in on during the Month of 19.. which,
Not Having Been Paid within Thelwe Months After Issue, have become Void.*

Date of Issue	Numero	Inter- national Numero	Where Issued	Where Payable	A m o u n t		Remarks and List Numero
					£ s d	L i r e c t s	
							</

Accountant

. 19. .

General Account of Money Order Transactions between the Commonwealth of Australia and Italy
for the Quarter ended

Credit of Australia		Credit of Italy	
Balance from previsions Quarter.	£ s d	Balance from previsions Quarter	Lire cts
Orders issued in Italy		Orders issued in Australia	
Amount due to State of:		Amount due by State of:	
New South Wales.	£ s d	New South Wales	Lire cts
Victoria and Tasmania		Victoria and Tasmania.	
Queensland		Queensland	
South Australia		South Australia	
Western Australia		Western Australia	
Deduct: Credit of Italy Lire		Deduct: Credit of Australia £.	
Converted at rate of £ 1 = Lire . . .		Converted at rate of £ 1 = Lire . . .	
Balance		Balance	
Paid on account by Italy through Official Secretary for Commonwealth, London, (See statement at back)		Paid on account by Australia through Official Secretary for Commonwealth, London, (See Statement at back)	
Balance remaining due to Australia		Balance remaining due to Italy	

Accepted at

Chief Inspector (Finance)

*Account in Respect of Money Order Transactions between the State of
and Italy for the Quarter ended*

Balance due by - is £ Lire
. Accountant
...../...../

*Statement of Lists of Money orders issued by State of 19 . . .
and Italy respectively during the Quartes ended 19 . . .*

[illegible]

Statement of Money Orders accounted for as Repaid and Void in the Money Order Account for the Quarter ended 19.. between the State of and Italy

Date Stamp
of Exchange Office

of Country of Issued

“H,”

STATE of

Advise of Payment of a Money Order

The undersigned certifies that the sum of

. being the amount of Money Order N.

issued by the office of in favour of:

on the 19... in favour of:

was duly paid on the

Stamp
of Paying Office

Signature Payee

. Postmaster

Stamp
of Paying Office

This advice must be signed by the payee, or, if the regulation of the country of destination allow it, by the paying officer, enclosed in an envelope and despatched by first post to the Exchange Office of the country of issue.

If the Advice of Payment is not applied for at the time of issue of the Order particulars regarding the N. of Order, Office of Issue, etc., must be supplied by the Exchange Office of the country of issue and forwarded to the Exchange Office of the country of payment.

(100000)

This advice must be signed by the payee, or, if the regulation of the country of destination allow it, by the paying officer, enclosed in an envelope and despatched by first post to the Exchange Office of the country of issue.

If the Advice of Payment is not applied for at the time of issue of the Order-particulars regarding the N. of Order. Office of Issue, etc., must be supplied by the Exchange Office of the country of issue and forwarded to the Exchange Office of the country of payment.

(1000)